

Sentenza N. 1103/11  
Spec. II 11-05-2011  
Depositata il 12 MAG 2011  
Rg. N. 39239/10  
Proc. N. 3248/11  
Esp. N. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Gianni Bruschi

**ESENTE DA IMPOSTE  
DI BOLLO E DIRITT.  
ART 46 LG 374/91**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile R.G. n. 39239/10 promosso da:

CARROZZERIA I \_\_\_\_\_ & di Danilo \_\_\_\_\_ corrente in  
Moncalieri (TO) \_\_\_\_\_ ed in Torino Piazza Statuto n. 26  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristiana Cantatore,  
che la rappresenta e difende per procura 12.10.10 a margine dell'atto di  
citazione,

attrice

**CONTRO**

-VITTORIA Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.  
con sede in Milano Via Caldera n. 21 ed in Torino Via Magenta n. 41  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emanuele Olmi, che  
la rappresenta e difende per procura 23.11.10 in calce alla copia notificata  
dell'atto di citazione,

convenuta

OGGETTO: Risarcimento danni da atto vandalico.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per l'attrice: "Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;  
condannare la convenuta al pagamento in favore della conchiudente della  
integrazione dei danni subiti della somma di € 952,00, quale già

determinata al netto dell'acconto corrisposto, franchigia contrattuale e degrado sui pezzi di ricambio, o in quell'altra via determinando in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento. Col favore delle spese ed onorari di causa, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro."

Per La convenuta assicuratrice: "Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ogni diritto della convenuta fatto salvo, in via preliminare e principale: accertata la sussistenza ed operatività della clausola arbitrale prevista dal contratto di assicurazione stipulato tra il sig. Luca Belli e la Vittoria Assicurazioni, per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla Carrozeria Danilo s.p.a. r. In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, dato atto che la Vittoria Assicurazioni ha già pagato stragiudizialmente la somma di € 4.230,00, respingere la domanda attorea in quanto infondata. In via istruttoria ... (omissis). In ogni caso, anche tenuto conto della segnalazione dell'esistenza della clausola arbitrale e del reiterato invito rivolto all'odierna attrice alla nomina di un perito per la definizione extraprocessuale e dell'atteggiamento offensivo tenuto in giudizio da parte attrice, con il pieno favore di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA".

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 12.10.10 la Carrozeria Danilo s.p.a. (Car di Danilo s.p.a.), quale cessionaria del credito risarcitorio del sig. Luca

*[Handwritten signature]*

UFFICIO

Belli invocava avanti questo Giudice la Spa Vittoria Assicurazioni per sentirla condannare al pagamento della somma di € 952,00 a saldo del detto credito cedutole dal Belli con il prodotto atto di cessione datato 22.03.10. L'attrice esponeva che il cedente, proprietario del veicolo Camper tg. CS4417 è assicurato con la Vittoria Ass.ni anche a copertura dei danni da atti vandalici, aveva subito in Albenga Viale VIII Marzo in data 14.03.10 un danneggiamento dello stesso ad opera di ignoti, prontamente denunciato ai Carabinieri della Stazione di Trofarello. Per il corrispettivo della riparazione del Camper eseguita dall'attrice, veniva dalla medesima emessa in data 16.04.10 la prodotta fattura n. 346/10 per il complessivo importo di € 5.850,00, iva compresa. A seguito della regolare notifica all'assicuratrice convenuta del precitato atto di cessione, avente ad oggetto il credito al risarcimento dei danni di cui alla predetta fattura ai sensi ed agli effetti degli artt. 1260 e segg., la medesima corrispondeva all'odierna attrice in data 20.04.10 la somma onnicomprensiva di € 4.230,00, dichiarando con la prodotta missiva a.r. di aver applicato per la liquidazione la franchigia contrattuale di € 500,00, di aver tenuto conto del degrado sui ricambi e di aver conteggiato il costo orario in € 40,00 + iva. Detta somma veniva accettata solo in acconto, ritenendosi l'attrice in credito della differenza pari ad € 952,00 in riferimento all'importo del credito cedutole dal Belli, pari a quello della precitata sua fattura, al netto della franchigia e del degrado previsti in polizza. Non avendo avuto alcun esito la richiesta attorea di integrazione dell'offerta reale risarcitoria, si era resa necessaria la radicazione del presente giudizio.

UFFICIO



All'udienza fissata ex art. 320 cpc la convenuta si costituiva con comparsa di risposta datata 26.11.10, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda in quanto nel contratto assicurativo stipulato con il cedente sig. Belli sarebbe previsto un arbitrato preventivo obbligatorio per la liquidazione del danno, in deroga della competenza del giudice ordinario, e comunque contestando nel merito le pretese attoree in punto quantum. A seguito delle deduzioni difensive svolte da parte attrice ed alla successiva replica di parte convenuta, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza delli 11.05.11 sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe ed esposte nei rispettivi atti e note difensive autorizzate, nella stessa udienza ritualmente depositate e scambiate..

Alla luce delle risultanze dei documenti versati dalle parti in atti di causa, questo Giudice ritiene del tutto infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea. Invero, si deve preliminarmente osservare che il contratto assicurativo de quo non contiene alcuna clausola compromissoria che esplicitamente escluda la competenza dell'autorità giudiziaria. Anzi, come rilevato dalla difesa attorea richiamando l'art. 14 della prodotta Nota Informativa (Arbitrato – Avvertenza), viene ivi espressamente esclusa la possibilità di ricorrere ad arbitrato per la risoluzione di controversie tra le parti. Si precisa ivi, inoltre, che il contratto, al solo fine della determinazione del danno, può prevedere che le parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, debbano nominare un terzo perito, ma che “in ogni caso, è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria”. Tali precisazioni contenute nella Nota Informativa redatta dalla società

RI  
IN PACE

RE DI P.

C  
C  
E  
I

convenuta evidentemente hanno un valore interpretativo descrittivo dei contenuti del contratto assicurativo.. Per quanto concerne le singole garanzie, l'arbitrato peritale risulta previsto nella diversa "Sezione Danni" concernenti il rischio furto ed incendio, ma non per la specifica garanzia danni da atti vandalici di cui è causa, né tantomeno nelle "Condizioni comuni a tutte le garanzie". Il fatto che sia prescritto che questa possa essere stipulata solo abbinandola alla garanzia furto ed incendio non consente di estendere le condizioni espressamente previste per essa in mancanza di un esplicito richiamo delle stesse. La clausola che prevede l'arbitrato per la quantificazione del danno, escludente perciò la competenza del giudice ordinario, a termini della precitata Nota informativa della stessa convenuta, deve far ritenere che le parti hanno, comunque, una mera facoltà e non un obbligo di ricorrere a detto arbitrato per il ramo danni che lo prevedano: in forza del principio dell'affidamento, la buona fede del soggetto contrattualmente più debole merita evidentemente piena tutela, anche prescindendo dalle norme a tutela dei consumatori invocate da parte attrice, che consentono di considerare vessatorie clausole del tipo di quella opposta dalla convenuta. L'eccezione appare invero pretestuosa se si tiene conto che la convenuta ha provveduto alla liquidazione del danno effettuando un offerta reale unilateralmente da lei determinata sulla base degli accertamenti svolti dal suo perito fiduciario, senza sollevare alcuna eccezione sulla procedura risarcitoria. Questo Giudice non ravvisa comunque nel caso di specie gli estremi per accogliere la domanda attorea di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.

Art. 96 c.p.c.

Sul quantum debeatur, i danni materiali subiti dall'assicurato della convenuta, sig. B. Luca, e riparati dall'attrice cessionaria del relativo credito risarcitorio per il complessivo corrispettivo di € 5.850,00, sono stati stimati nella relazione peritale del sig. Ricciardelli Luca nello importo di € 4.360,92, iva compresa, tenuto conto di un costo orario per le riparazioni di € 35,00. Il perito tuttavia non giustifica in alcun modo la riduzione del costo orario applicato dalla Ditta riparatrice nella relativa fattura, pari ad € 45,00 + iva. Detto costo infatti risulta in linea con il costo medio praticato nella zona in cui essa opera ed è stato analiticamente documentato dall'attrice con la relazione dello Studio Giacobini che ne cura la contabilità. Quanto al rimborso dell'iva sulla predetta fattura, si deve convenire con la difesa attorea che, costituendo un onere accessorio del credito risarcitorio sorto in capo ad un soggetto privato, il suo importo è da ritenersi incluso nella cessione di credito dal medesimo validamente effettuata. In considerazione di tanto, la domanda attorea merita integrale accoglimento e quindi la convenuta va condannata al pagamento della richiesta differenza sulla somma capitale oggetto della cessione di credito, pari ad € 5.850,00, da considerarsi ad oggi rivalutata e comprensiva degli interessi legali fino al giorno della offerta reale (20.04.10). Dedotto da tale somma l'importo di € 4.230,00, trattenuto dall'attrice a titolo di acconto, nonché la franchigia contrattuale di € 500,00 e la somma di € 168,00 per degrado pezzi di ricambio, l'attrice è ad oggi in credito nei confronti della convenuta per la differenza pari ad € 952,00.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come

da

Il C

-C

rap

Ca

int

-C

so

1.

12

Se

C



da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando:

-Condanna la Società Vittoria Ass.ni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Carrozzeria l  
ur di Danilo ( della residua somma capitale di € 952,00, con gli interessi legali dal giorno 20.04.10 sino a quello del saldo effettivo.

-Condanna, inoltre, la convenuta alla rifusione delle spese di causa sostenute dall'attrice, che liquida nella complessiva somma di € 1.427,00, di cui € 48,00 per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,5% su imponibile ex art. 14 T.F.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino li 12.05.11

**LUNGHINI DANIELA**  
**CANCELLIERE B3**

**IL GIUDICE DI PACE**  
Dott. *Gianni Bruschi*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino, li 12 MAG 2011

**LUNGHINI DANIELA**  
**CANCELLIERE B3**